

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il 3 febbraio 2010

tra

- BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.p.A.
(di seguito "BTB" ovvero "Banca cedente")
 - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
(di seguito anche "ISPB" ovvero "Banca cessionaria")
 - INTESA SANPAOLO S.p.A.
(nella sua veste di società Capogruppo)
- e
- L' Organizzazione Sindacale FALCRI

premesso che

- nel quadro del processo di razionalizzazione ed integrazione della struttura distributiva della rete Private nell'ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, allo scopo anche di accrescerne e proteggerne gli asset, si intende realizzare la concentrazione in ISPB delle attività di private banking oggi facenti capo a BTB;
- i competenti organi societari di BTB e di ISPB hanno per tempo avviato l'iter di approvazione dell'operazione societaria riepilogata nella lettera del 21.1.2010 di avvio della relativa procedura sindacale – che qui si dà per integralmente trascritta - con la quale si è provveduto a fornire alle competenti OO.SS. la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
- tenuto conto dell'articolazione del Gruppo, anche allo scopo di favorire la migliore attuazione di quanto precede, si è altresì dato corso al processo di armonizzazione dei trattamenti economici e normativi esistenti a livello di Gruppo, che ha trovato realizzazione negli accordi sindacali sottoscritti sia presso BTB che presso ISPB, con la definizione di un'omogenea disciplina del rapporto di lavoro, volta anche ad agevolare la mobilità interaziendale finalizzata a valorizzare le professionalità, salvaguardare le medesime opportunità di sviluppo delle risorse e garantire una maggiore flessibilità gestionale;
- su richiesta delle medesime OO.SS. è stata attivata la fase di consultazione e contrattazione in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 della Legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali;

si conviene quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo;
2. a far tempo dalla data di efficacia giuridica del conferimento del ramo d'azienda - ai sensi dell'art. 2112 C.C. - il rapporto di lavoro del Personale proveniente dalla Banca cedente

prosegue senza soluzione di continuità con la Banca cessionaria, mantenendo il trattamento economico e di carriera vigente, l'inquadramento attribuito ed il riconoscimento dell'anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali nazionali ed aziendali applicabili ai medesimi, salvo quanto previsto dal presente accordo;

3. l'inserimento del Personale conferito nell'organizzazione aziendale di ISPB avverrà nel rispetto delle professionalità acquisite ed in ottica di valorizzazione dei contributi operativi e di conoscenza dei singoli.

Per quanto attiene a figure professionali e relativi percorsi ed inquadramenti, nonché indennità continueranno a trovare applicazione nei confronti del personale conferito le disposizioni contenute nell'Accordo sottoscritto a livello di Gruppo in data 29 gennaio 2009;

4. in materia di previdenza complementare, ferme restando le facoltà riconosciute dalle vigenti norme, il personale conferito potrà mantenere l'iscrizione all'attuale regime previdenziale alle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro nel tempo previste per la propria posizione. Le Parti si attiveranno per apportare le opportune modifiche statutarie e/o di regolamento del regime predetto al fine di prevedere la continuità di iscrizione da parte del Personale interessato, anche in relazione a quanto previsto al punto 5 dell'accordo 10.12.2009;
5. in materia di assistenza sanitaria integrativa, il personale conferito manterrà fino al 31.12.2010 la copertura sanitaria presso la forma di assistenza integrativa di cui già beneficia presso la cedente; a far tempo dal 1° gennaio 2011 il personale ceduto sarà destinatario delle previsioni in materia di assistenza sanitaria vigenti presso la società cessionaria per il Personale di nuova assunzione; quanto sopra fermo restando che il personale già iscritto alla Cassa per l'Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa continuerà ad essere beneficiario delle relative prestazioni e destinatario della complessiva normativa applicata presso la stessa e delle condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro tempo per tempo vigenti;
6. per quanto concerne il premio di fedeltà, il nuovo datore di lavoro riconoscerà al personale conferito già destinatario delle previsioni contenute negli Accordi di armonizzazione del 15.4.2008 i trattamenti ivi previsti anche sulla base dell'anzianità di servizio maturata da ciascuno degli interessati all'atto del trasferimento del rapporto di lavoro. Il premio sarà erogato dalla Banca cessionaria alla maturazione delle anzianità previste dalle suddette intese; dalla somma sarà scomputato quanto eventualmente già percepito, in via di anticipazione, allo stesso titolo;
7. ISPB continuerà ad assicurare al personale conferito il mantenimento delle condizioni creditizie agevolate attualmente applicate presso BTB;
8. per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate e alle festività sopprese relative al personale interessato, ISPB subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito maturate presso BTB fino alla data di efficacia giuridica dell'operazione di cui alla lettera del 21.1.2010;
9. I personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze di ISPB il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite;
10. le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento del ramo d'Azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di Legge e di contratto.